

Accise, sui rimborsi dell'addizionale si applica il registro in misura fissa

Energia elettrica

La condanna alla restituzione disposta dal tribunale genera la nullità parziale del contratto

L'avviso era stato tassato in via ordinaria nonostante l'alternatività con l'Iva

Nicola Borzomi
Fabrizio Cancelliere

I provvedimenti dell'autorità giudiziaria che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, laddove dispongano condanna alla restituzione di beni o denaro, sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa. È questo il principio espresso dalla Cgt della Lombardia con la sentenza n. 3233/11/2023 depositata in data 31 ottobre 2023 (pre-

sidente Bonomi, relatore Baldi) a seguito di un contenzioso scaturito dalla tassazione di un provvedimento giudiziale di condanna al rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sul consumo di energia elettrica.

Il caso riguardava una società che, in qualità di consumatore finale, nell'ambito di un contratto di fornitura di energia elettrica, agiva nei confronti della fornitrice per la ripetizione, appunto, delle addizionali provinciali all'accisa introdotta dall'articolo 6 del Dl 511/1998.

Il tribunale condannava la società fornitrice alla restituzione degli importi richiesti. L'agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera b), della Tariffa parte prima allegata al Dpr 131/1986, riteneva di assoggettare la decisione del tribunale a imposta proporzionale, nella misura del tre per cento.

La società contestava l'avviso di liquidazione affermando che, essendo le addizionali originariamente assoggettate ad Iva, l'imposta di registro era dovuta in misura

fissa, dato il principio di alternatività Iva-Registro.

I giudici di primo grado rigettavano il ricorso sul presupposto che l'importo da rimborsare riguardasse il solo capitale e non l'Iva ad esso afferente. All'esito dell'appello, i giudici di secondo grado rigettavano la prima contestazione relativa al principio di alternatività Iva-Registro: «se è pacifico - hanno precisato - che le addizionali provinciali hanno costituito base imponibile su cui calcolare l'Iva, è altrettanto evidente che, in seguito alla pronuncia di ripetizione, nel calcolo dell'Iva quella base imponibile è venuta meno».

Veniva, invece, accolto il secondo motivo, nella parte in cui era richiesta l'applicazione dell'imposta in misura fissa, in quanto la condanna alla restituzione delle addizionali, disposta dal tribunale, trovava fondamento nella (implicita) statuizione di nullità parziale del contratto di fornitura, laddove prevedeva il pagamento delle addizionali provinciali.

Il principio espresso, che si pone

nel solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cassazione 25610/22 e 25346/22), assume particolare importanza visto che si riferisce ai provvedimenti giudiziari emessi per il rimborso delle addizionali alle accise (su cui non constano, invece, precedenti). Nel 2011 la Commissione Ue, ravvisando un'incompatibilità tra la norma europea e quella italiana, aveva avviato una procedura d'infrazione, che ha portato all'abrogazione della norma.

Ne è scaturito un vasto contenzioso tra le Dogane, i fornitori e i consumatori finali, i quali - conformemente a quanto affermato dalla Cassazione - per esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito, devono adire l'autorità giudiziaria ordinaria. Soltanto nel caso in cui dimostrino l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione, possono, in via di eccezione, chiedere direttamente il rimborso all'amministrazione finanziaria (ex multis, Cassazione 27099/19, 29980/19 e 25320-25322-25323 del 2023).